

DELIBERAZIONE N° 769

SEDUTA DEL 9 GIU. 2015

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO *MAR*

OGGETTO DGR n. 202 del 24 febbraio 2015 - "Programma per un reddito minimo di inserimento" - ex art. 15, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2014. Approvazione definitiva e prime modalità di attuazione.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 9 GIU. 2015 alle ore 15,25 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X
4.	Luca BRAIA	Componente	X
5.	Raffaele LIBERALI	Componente	X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 13 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D.lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996 n.12, recante "Riforma dell' organizzazione regionale" e ss.mm. ed ii.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale Deliberazione della Giunta regionale n. 227/14";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, nn.695 e 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;
- VISTA** la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
-
- VISTO** il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

	marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO	il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio
VISTO	il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTI	i Regolamenti e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato applicabili alla programmazione 2014-2020 e, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare la definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto svantaggiato; - il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) pubblicati sulla GUUE C 209 del 23 luglio 2013; - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicati sulla GUUE C 198 del 27 giugno 2014;
VISTA	la Deliberazione di Giunta regionale n. 926/2014 di presa d'atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020;
VISTO	l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO	il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014;
VISTA	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della <u>summenzionata</u> Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n. 926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;
VISTO	l'Articolo 15 - Reddito minimo/reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo, del valore iniziale di € 100.000,00, per la promozione di politiche attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto

	svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 26 Settembre 2014 che ha approvato l'integrazione del Fondo istituito ai sensi del precitato art. 15 della L.R. n. 26/2014;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 24 Febbraio 2015 con la quale è stato approvato il "Programma per un reddito minimo di inserimento", d'ora innanzi definito anche Programma;
DATO ATTO	che il summenzionato Programma, ha previsto al paragrafo B) – "I criteri di accesso al fondo" – due categorie di beneficiari e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la categoria A, in cui rientrano i soggetti residenti in Basilicata, che risultano fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga per effetto del decreto Poletti e che abbiano un ISEE inferiore a € 18.500,00; - la categoria B che ricomprende tutti i soggetti residenti in Basilicata disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi che presentino un ISEE relativo al nucleo familiare compreso tra 0 e 9.000,00 €;
DATO ATTO	altresì, che la succitata Deliberazione ha stabilito che, con successivo provvedimento, anche in esito al patere della Commissione consiliare competente, si sarebbe proceduto all'approvazione definitiva del "Programma per un reddito minimo di inserimento" e alla definizione degli adempimenti conseguenti;
VISTI	i pareri della Seconda (Bilancio e Programmazione) e della Quarta (Politica sociale) Commissione Consiliare Permanenti, giusto verbale agli atti di ufficio, che, anche in esito al dibattito intercorso nell'ambito della IV Commissione, hanno chiesto alla Giunta Regionale di apportare al Programma in oggetto alcune modifiche, che possono essere così sintetizzate: <ol style="list-style-type: none"> 1. al paragrafo A) – "Le attività di Pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle" – alla pag. 2, di inserire tra i Soggetti che possono presentare i progetti di pubblica utilità anche le associazioni ONLUS costituite ed operanti nel rispetto della normativa vigente; 2. al paragrafo B – "I criteri di accesso al Fondo" –di modificare: 1) alle pagg. 11 e 12, le soglie di reddito di accesso per le due categorie di beneficiari A e B; 2) per la Categoria B di beneficiari, alla pag. 11, l'età anagrafica minima e massima entro la quale è possibile presentare domanda di accesso al Reddito minino di inserimento (punto B.a del Programma); 3. relativamente alle modalità di attuazione del Programma, di attivare progetti di inserimento lavorativo dei beneficiari mediante l'affidamento per la realizzazione di opere o di servizi di pubblica utilità alle Cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 9 dicembre 1997 n. 50 e s.m.i. ;

4. di indicare, in maniera più chiara, nel deliberato di approvazione del Programma, che i benefici previsti verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili;

DATO ATTO

che, rispetto alle modifiche summenzionate richieste dalle Commissioni Consiliari sopra richiamate, la Giunta Regionale, dopo averle attentamente esaminate, ha stabilito che:

1. relativamente alla richiesta indicata al numero 1, è opportuno ricordare che il Programma in oggetto, alla pag. 2 di 17, ha stabilito che tra i soggetti che possono proporre i progetti di Pubblica Utilità, oltre agli Enti pubblici economici, alle Pubbliche Amministrazioni e loro società in house, rientrano anche “le cooperative sociali di tipo B o a scopo plurimo e loro consorzi, ovvero le imprese sociali costituite ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, per la presentazione di progetti in partenariato con il Comune/i Comuni interessati, relativamente ad attività aggiuntive rispetto ad eventuali contratti di appalto in essere alla data di pubblicazione dell'avviso per la selezione dei progetti di Pubblica Utilità. (...”).
Tale impostazione è dovuta all'intento dell'Amministrazione regionale, considerata la complessità del “Programma per un reddito minimo di inserimento”, e almeno per la fase iniziale di avvio dello stesso, di avere degli interlocutori che abbiano un'organizzazione già strutturata e consolidata, che abbiano una pregressa esperienza nel predisporre progetti di pubblica utilità e di utilità sociale e che abbiano già sperimentato una collaborazione con i Comuni interessati, in modo da poter procedere più velocemente nell'attuazione. Non è escluso che, in una seconda fase, si possa aprire la possibilità anche alle Associazioni ONLUS di presentare i progetti di Pubblica Utilità. Per le motivazioni sopra richiamate non si recepisce, in questa fase, l'indicazione della IV Commissione Consiliare Permanente di inserire le Associazioni ONLUS tra i Soggetti che possono presentare i Progetti di pubblica utilità;
2. l'art. 15 della L.R. 26/2015 che ha istituito il Reddito minimo di inserimento, al comma 1, ha stabilito che: “In relazione alle azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare le crisi in atto, in particolare mediante il rafforzamento delle tutele sociali, la Regione Basilicata, nel contesto delle politiche attive finalizzate all'inserimento e al reinserimento dei lavoratori, promuove misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg.(CE) 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali”. Il legislatore, ha inteso, come è evidente dalla lettura del testo qui richiamato, concedere misure di sostegno al reddito ai lavoratori, dunque a soggetti in età e capacità lavorativa. Per tale ragione, nel rispetto dello spirito dell'art. 15 della L.R. 26/2014, è stato stabilito che possono accedere al Programma i soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età (età per la quale si ritiene definitivamente assolto il diritto/dovere di istruzione) e che non abbiano superato il 65° anno di età e, quindi, non abbiano raggiunto l'età

pensionabile. Considerato che, anche a seguito delle recenti riforme delle pensioni, il raggiungimento dell'età pensionabile potrebbe non coincidere con il compimento del 65° anno di età, e per le motivazioni sopra richiamate, si accoglie parzialmente la richiesta di modifica dell'età anagrafica di accesso al Programma, lasciando invariato il requisito del compimento del 18° anno di età e modificando l'età massima di accesso estendendo la possibilità di partecipare a tutti i soggetti che non abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Considerata poi la richiesta della IV Commissione di rivedere le soglie di reddito di accesso al Programma per le due categorie di beneficiari A e B, è opportuno ricordare che la platea dei soggetti fuoriusciti dalla mobilità in deroga per effetto del decreto Poletti, che rientrano nella categoria A di beneficiari, è una platea ben definita e chiaramente individuabile e si compone di circa 1.500 persone, che potrebbero diventare 1.800 entro la fine del 2015. La scelta di prevedere per tale categoria di beneficiari una soglia di reddito più elevata per l'accesso al Programma rispetto alla Categoria B, è stata il frutto di attente riflessioni, eseguite anche con il supporto dei CAAF, in esito alle quali è stato stabilito, di fissare il tetto a € 18.500,00 al fine di consentire al numero maggiore ex lavoratori di poter presentare istanza di accesso al Programma, tenuto conto che, in ogni caso, i benefici saranno assegnati, sulla base delle risorse disponibili, ai soggetti che presentano un indicatore ISEE più basso. Pertanto, è verosimile che, solo nel caso in cui dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie tali da poter finanziare l'intera platea di beneficiari, i soggetti che presentano un ISEE di € 18.500,00 entrino a far parte del Programma.

Per le motivazioni su esposte si accoglie parzialmente l'indicazione della Quarta Commissione Consiliare e, conseguentemente, si stabilisce di abbassare la soglia di reddito ISEE prevista per la Categoria A (ex percettori di mobilità in deroga) da € 18.500 a € 15.500, lasciando invariata la soglia di reddito ISEE prevista per la categoria B, a € 9.000;

3. la proposta della Quarta Commissione di attivare progetti di inserimento lavorativo dei beneficiari mediante l'affidamento diretto per la realizzazione di opere o di servizi di pubblica utilità alle Cooperative sociali di tipo b è una delle misure di politica attiva individuate nell'ambito dell'Accordo sottoscritto, il 2 dicembre 2014 ,dal Presidente della Giunta Regionale con le sigle sindacali più rappresentative a livello regionale, CGIL, CISL e UIL di Basilicata, in seno al Tavolo permanente contro la crisi. Nell'accordo, infatti, si prevede di attivare un Fondo di almeno 5 Milioni di euro all'anno da mettere a disposizione dei Comuni e delle Province per incrementare i servizi sociali. Tale Fondo dovrà essere utilizzato dai Comuni e dalle Province per stipulare nuovi contratti o ampliare quelli già in essere con le Cooperative sociali di tipo B e/o a scopo plurimo per l'erogazione di servizi nuovi e/o aggiuntivi a beneficio delle comunità locali. Le Cooperative, a fronte di tali nuovi affidamenti, saranno tenute, per le quote di occupazione supplementare, ad assumere con contratto a tempo indeterminato o

determinato non inferiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 36 mesi, i soggetti beneficiari di Reddito minimo di inserimento, con priorità per coloro che svolgono o abbiano svolto presso le stesse cooperative le attività di Pubblica Utilità.

La misura di politica attiva sopra descritta, è stata inserita tra le linee di intervento individuate dal “Preliminare di Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata” tra il Sottosegretario delegato, Simona Vicari, e il Presidente, Marcello Pittella, il 19 marzo 2015, propedeutico all’adozione dell’apposito decreto interministeriale che, dovrà stabilire le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 36 del Decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Per tale ragione, condividendo il suggerimento fornito dalla Quarta Commissione, si rimanda ad una fase successiva, anche in esito alla definitiva approvazione del decreto interministeriale sopra richiamato, l’attivazione di tale misura di politica attiva;

4. si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di indicare in maniera più chiara, nel deliberato di approvazione del Programma, che i benefici previsti verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili;

RAVVISATA

pertanto, sulla base delle motivazioni sopra richiamate, la necessità di modificare il “Programma per un reddito minimo di inserimento” approvato con la DGR n. 202 del 24 febbraio 2014, al paragrafo B) “I criteri di accesso la fondo”, alla pag. 10 di 17 e seguenti, come di seguito indicato:

- al primo capoverso:

“Saranno beneficiari del Fondo di cui al comma 2, dell’art. 15 della L.R. 26/2014, i soggetti che, alla data di pubblicazione sul BUR dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Beneficiari, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati suddivisi nelle categorie A e B”

Dopo il punto è aggiunta la seguente specificazione:

“I benefici previsti dal presente Programma, saranno assegnati, per entrambe le categorie di beneficiari, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria non fa maturare di per sé il diritto a ricevere l’indennità di partecipazione, alla quale si accede nel limite delle risorse stanziate dall’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari”;

- laddove sono previsti i requisiti per la Categoria A di beneficiari, al punto:

A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età;

e sostituirlo con il seguente:

A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile;

e al punto:

“A.d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 18.500 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare”

e sostituirlo con il seguente:

“A.d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare”;

- per la Categoria B di beneficiari, laddove è prescritto il requisito:

“B.a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età”;

e sostituirlo con il seguente:

“B.a. “abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile”;

VISTO il “Programma per un reddito minimo di inserimento”, allegato (Allegato A), al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che recepisce le predette modifiche ed è conforme alle prescrizioni della DGR N. 202/2015 e dell’art. 15 della L.R. n. 26/2014;

RITENUTO pertanto, di dover con il presente atto procedere all’approvazione definitiva del “Programma per un reddito minimo di inserimento”, allegato (Allegato A), al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come modificato sulla base delle motivazioni sopra richiamate;

VISTA la DGR n. 431 del 10 Aprile 2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per l’assistenza alla compilazione delle domande di partecipazione al “Programma per un reddito minimo di inserimento”;

PRESO ATTO che, per effetto delle modifiche al “Programma per un reddito minimo di inserimento” sopra descritte, sono variati i requisiti di accesso richiamati nelle premesse dello schema di convenzione succitato;

CONSIDERATO che la modifica dei requisiti di accesso al Programma per le categorie di beneficiari A e B non comporta variazioni sostanziali alle convenzioni sottoscritte tra la Regione Basilicata e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), non essendo ancora stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione dei beneficiari del Programma e non essendo stati in alcun modo modificati i termini e le condizioni di erogazione del servizio di assistenza alla compilazione delle domande di partecipazione oggetto delle convenzioni di cui trattasi;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra richiamate non si rende necessario procedere alla modifica delle convenzioni già sottoscritte con i Centri Autorizzati di assistenza

	fiscale, bensì notificate agli stessi le variazioni al Programma intervenute in ordine ai requisiti di accesso per le categorie di beneficiari A e B;
VALUTATO	che, al fine di consentire il rapido avvio del Programma, stante la situazione di necessità in cui versano i cittadini lucani privi di lavoro che sono a rischio di povertà, si rende necessario fornire prime indicazioni operative relativamente a:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. le fasi di attuazione del programma; 2. le funzioni, le responsabilità e i compiti delle strutture regionali, anche attraverso il supporto di uno o più Soggetti gestori appositamente individuati, competenti per l'attuazione; 3. l'individuazione delle risorse che potranno essere utilizzate per il finanziamento delle misure previste nel Programma;
STABILITO	che, il “Programma per un reddito minimo di inserimento” dovrebbe articolarsi secondo le FASI e la tempistica seguenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie:
	<p>FASE 1. Pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione dei beneficiari e dei progetti di pubblica utilità. 1º Luglio 2015;</p> <p>FASE 2. Presa in carico dei beneficiari. Settembre 2015;</p> <p>FASE 3. Assegnazione dei beneficiari ai progetti di pubblica utilità sulla base delle specifiche competenze di ciascuno e avvio delle attività, anche attraverso specifiche attività formative propedeutiche. Ottobre/Novembre 2015;</p> <p>FASE 4. Potenziamento e certificazione delle competenze formali, non formali e informali dei beneficiari nel corso della partecipazione al Programma. Trasversale a tutto il Programma;</p> <p>FASE 5. Definizione/Pubblicazione delle prime misure di politica attiva finalizzate all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Accompagnamento all'autoimprenditorialità/Incentivi all'assunzione). Dicembre 2015;</p> <p>FASE 6. Azione di monitoraggio e valutazione del Programma. Trasversale a tutta la durata del Programma con avvio nel mese di dicembre 2015;</p>
CONSIDERATO	che, il Dipartimento Presidenza ha svolto finora un ruolo di coordinamento tra le strutture regionali a vario titolo coinvolte nelle fasi preliminari all'approvazione del Programma e, per tale ragione, è opportuno affidare al <u>Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta</u> l'incarico di individuare le funzioni, le responsabilità e i compiti delle strutture regionali, anche attraverso il supporto di uno o più Soggetti Gestori appositamente individuati, competenti per l'attuazione del Programma, nel rispetto delle FASI e della tempistica sopra individuate;
RITENUTO	pertanto, di dover con il presente atto demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta l'individuazione delle funzioni, delle responsabilità e dei compiti delle strutture regionali, anche attraverso il supporto di uno o più Soggetti Gestori appositamente individuati, competenti per

	<p>l'attuazione del Programma, nel rispetto delle FASI e della tempistica sopra individuate;</p>
DATO ATTO	<p>che il “Programma per un reddito minimo di inserimento” è una misura temporanea di sostegno al reddito per i soggetti privi di lavoro e in cerca di occupazione, e che i beneficiari individuati dovranno partecipare attivamente alle misure di politica attiva del lavoro messe in campo, al fine di trovare un’occupazione e fuoriuscire progressivamente dal Programma;</p>
DATO ATTO	<p>altresì, che all’interno delle categorie di beneficiari A e B individuate dal Programma esistono diversi gradi di svantaggio, in quanto vi sono soggetti che hanno maggiori difficoltà a trovare collocazione nel mercato del lavoro a causa, ad esempio dell’anzianità anagrafica o dalla mancanza di titoli di studio settoriali e specialistici e che, per tale ragione, è necessario prevedere misure di politica attiva diversificate in base ai singoli beneficiari, attraverso la costruzione di un percorso di inserimento sociale e lavorativo personalizzato e condiviso con il soggetto interessato;</p>
RAVVISATA	<p>pertanto, la necessità di individuare uno o più Soggetti Gestori che abbiano la necessarie competenze organizzative, tecniche e professionali tali da garantire all’Amministrazione regionale un valido supporto per una gestione di qualità del Programma ed una efficiente realizzazione delle attività ivi previste;</p>
CONSIDERATO	<p>che, si rende necessario individuare uno o più Soggetti Gestori che presentino le competenze organizzative, tecniche e professionali necessarie all’attuazione prima dell’avvio del Programma e che, sulla base delle FASI e della tempistica sopra richiamate, lo stesso dovrebbe verosimilmente avere inizio con l’avvio della FASE 1 nel mese di luglio 2015;</p>
RITENUTO	<p>pertanto, di rinviare a successivo provvedimento, anche in esito alla definizione delle strutture regionali competenti per l’attuazione, l’individuazione di uno o più Soggetti Gestori del “Programma per un reddito minimo di inserimento”;</p>
DATO ATTO	<p>che, il “Programma per un reddito minimo di inserimento”, allegato (Allegato A) al presente atto, è un’azione di contrasto alla povertà e alla disoccupazione, in particolare di lunga durata, ed è finalizzato all’inserimento e al reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari e, pertanto, risulta coerente con gli obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014/2020 relativamente alle misure di politica attiva previste;</p>
DATO ATTO	<p>altresì, che il Programma è stato inserito tra le misure di intervento previste dal “Preliminare di Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata” tra il Sottosegretario delegato, Simona Vicari, e il Presidente, Marcello Pittella, il 19 marzo 2015, propedeutico all’adozione dell’apposito decreto interministeriale che, dovrà stabilire le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 36 del Decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164;</p>

Tutto ciò premesso,
su proposta del Presidente della Giunta Regionale ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione definitiva del "Programma per un reddito minimo di inserimento", allegato, (Allegato A), alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il "Programma per un reddito minimo di inserimento" dovrebbe articolarsi secondo le FASI e la tempistica seguenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie:
FASE 1. Pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione dei beneficiari e dei progetti di pubblica utilità. 1° Luglio 2015;
FASE 2. Presa in carico dei beneficiari. Settembre 2015;
FASE 3. Assegnazione dei beneficiari ai progetti di pubblica utilità sulla base delle specifiche competenze di ciascuno e avvio delle attività, anche attraverso specifiche attività formative propedeutiche. Ottobre/Novembre 2015;
FASE 4. Potenziamento e certificazione delle competenze formali, non formali e informali dei beneficiari nel corso della partecipazione al Programma. Trasversale a tutto il Programma;
FASE 5. Definizione/Pubblicazione delle prime misure di politica attiva finalizzate all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Accompagnamento all'autoimprenditorialità/Incentivi all'assunzione). Dicembre 2015;
FASE 6. Azione di monitoraggio e valutazione del Programma. Trasversale a tutta la durata del Programma con avvio nel mese di dicembre 2015;
3. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta per l'individuazione delle funzioni, delle responsabilità e dei compiti delle strutture regionali e dei Soggetti Gestori individuati, competenti per l'attuazione del Programma, nel rispetto delle FASI e della tempistica sopra individuata;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione di uno o più Soggetti Gestori del "Programma per un reddito minimo di inserimento";
5. di notificare il presente provvedimento ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione ai sensi della DGR n. 431/2015 per la presa d'atto della modifica del "Programma per un reddito minimo di inserimento" in ordine ai requisiti di accesso per le categorie di beneficiari A e B;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE


("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Vito Mancuso



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ALLEGATO A

“Programma per un Reddito minimo di inserimento”

La Regione Basilicata con Legge Regionale n. 26/2014, all’art. 15, ha istituito un Fondo per far fronte alla crisi economica e sociale in atto, in particolare mediante il rafforzamento delle tutele sociali, nel contesto delle politiche attive finalizzate all’inserimento e al reinserimento dei lavoratori, e promuovere misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dall’art. 2 del Reg.(CE) N. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali.

Il “Programma per un Reddito minimo di inserimento”, di seguito denominato anche Programma, intende dare attuazione alla norma soprarichiamata attraverso uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale e, in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata, ai disoccupati e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l’adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale e occupazionale. In particolare, il Programma, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale attraverso un insieme di azioni diversificate, tarate sulle specifiche caratteristiche dei singoli target di riferimento;
- b) incentivare il sostegno e l’accesso a iniziative di inserimento sociale ed occupazionale per i soggetti più vulnerabili, a rischio di esclusione sociale, con l’obiettivo di migliorare il benessere di tutti i cittadini e promuovere l’interesse generale e la coesione sociale attraverso una società sostenibile e inclusiva e conseguire gli obiettivi dell’Unione europea, i quali comprendono, in particolare, un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e non discriminazione, la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente, come espressamente riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione;
- c) offrire un sostegno economico ai soggetti che vivono in uno stato di grave deprivazione materiale a fronte della loro partecipazione alle attività di pubblica utilità o ad altre azioni di inserimento socio-lavorativo, superando una logica di mero assistenzialismo, al fine di renderli protagonisti attivi del cambiamento della loro vita e del benessere della collettività.

ALLEGATO A

In particolare, il presente Programma, intende delineare la cornice all'interno della quale dovranno essere realizzate le predette finalità e, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 15 della Legge regionale n. 26/2014, individuare:

- a) le attività di Pubblica Utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle;
- b) i criteri di accesso al Fondo;
- c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale;
- d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c).

A) Le attività di Pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle

I beneficiari del Programma, selezionati in basi ai criteri di seguito individuati, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al Programma, potranno essere impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti dai seguenti soggetti pubblici e privati che abbiano sede o uffici periferici, ovvero che abbiano almeno una sede legale o un'unità locale¹ per i soggetti privati, sul territorio della Regione Basilicata:

- Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
- Enti Pubblici Economici;
- Società in house delle Pubbliche Amministrazioni;
- Cooperative sociali di tipo B o a scopo plurimo e loro consorzi, ovvero imprese sociali costituite ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, per la presentazione di progetti in partenariato con il Comune/i Comuni interessati, relativamente ad attività aggiuntive rispetto ad eventuali contratti di appalto in essere alla data di pubblicazione dell'avviso per la selezione dei progetti di Pubblica Utilità. Laddove non vi fossero contratti di appalto in essere tutte le attività previste dal progetto saranno considerate aggiuntive.

¹ Per la definizione di unità locale si rimanda all'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001.

ALLEGATO A

I progetti di Pubblica Utilità rappresentano attività di interesse generale, che hanno il duplice obiettivo di assicurare, in via temporanea, un sostegno al reddito alle persone disoccupate e inoccupate che vivono in uno stato di disagio e di **indirizzare la spesa pubblica** in senso produttivo verso attività volte a migliorare il benessere della collettività, superando una logica meramente assistenziale.

Ai fini del presente atto si definiscono:

- **Soggetti Proponenti:** i soggetti pubblici e privati sopra elencati che presentano i Progetti di Pubblica utilità da realizzare sul territorio regionale a beneficio delle comunità locali;
- **Soggetti Attuatori:** i soggetti pubblici e privati presso i quali i progetti saranno realizzati.
Ciascun Soggetto Proponente potrà essere anche Soggetto Attuatore, mentre non sarà possibile il contrario.
- **Soggetti Beneficiari:** persone residenti in Basilicata e in possesso dei requisiti indicati al paragrafo successivo che partecipano ai Progetti di Pubblica Utilità.

La Regione Basilicata, con specifici avvisi pubblici, emanati nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Programma, provvederà a selezionare i progetti di Pubblica di Utilità da realizzare e i Soggetti Beneficiari degli stessi.

I progetti di Pubblica Utilità, per essere ritenuti ammissibili, dovranno:

- a) essere caratterizzati dalla temporaneità;
- b) risultare coerenti con la missione del Soggetto Proponente e del Soggetto Attuatore (se diverso dal Soggetto Proponente);
- c) rispondere alle finalità del Programma;
- d) prevedere una durata compatibile con la dotazione finanziaria del Programma, come risultante dagli avvisi pubblici emanati;
- e) rientrare in uno dei seguenti ambiti di intervento:
 1. **valorizzazione di beni culturali e artistici** anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;

ALLEGATO A

2. **custodia e vigilanza** finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, dei centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche;
3. **attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo**, mirate all'assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non specializzate e non a carattere infermieristico (ad esempio: fare la spesa, pulire casa, cucinare);
4. **piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità**;
5. **raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani**;
6. **altre attività di interesse generale individuate dai Soggetti Proponenti**.

Ciascun progetto presentato potrà prevedere una o più delle attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo, per ciascun ambito di intervento, ovvero ogni altra attività ritenuta utile a massimizzarne l'efficacia purché coerente con gli ambiti di intervento sopra richiamati e le finalità del Programma:

- 1) **Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche:**
 - 1.1 supporto alla raccolta, restauro e catalogazione materiale storico;
 - 2.1 apertura al pubblico, custodia e supporto per l'allestimento mostre presso musei e biblioteche;
 - 3.1 supporto all'inventariazione;
 - 4.1 supporto per la rifoderatura testi;
 - 5.1 controllo patrimonio audiovisivo con conseguente revisione dei registri di inventario;
 - 6.1 inserimento dati su supporto informatico:
 - 7.1 identificazione dati;
 - 8.1 compilazione schede;
 - 9.1 controllo libri conservati;
 - 10.1 collocazione o sistemazione sugli scaffali;

ALLEGATO A

- 11.1 supporto alla cartolazione (in particolare numerazione delle pagine di un manoscritto o di un codice);
- 12.1 supporto alla catalogazione;
- 13.1 individuazione e classificazione beni;
- 14.1 supporto per il riordino opere di interesse storico e artistico;
- 15.1 ricerca e archiviazione di documenti relativi alle tradizioni ed alle principali attività economico – culturali di una determinata zona;
- 16.1 verifica ed aggiornamento schedari;
- 17.1 predisposizione schede per microfilmatura di periodici e manoscritti;
- 18.1 riordino e predisposizione etichettatura per donazioni di libri e periodici;
- 19.1 rilevazione ed inventariazione di lasciti e lavori di indicizzazione degli articoli di giornale riguardanti l'Amministrazione pubblica interessata;

2) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche:

- 1.2 apertura, chiusura e custodia, nelle fasce orarie stabilite, di palestre, impianti sportivi, sale e strutture gestiti dalle Amministrazioni pubbliche, di centri polivalenti e sociali, e relativa pulizia e manutenzione;
- 2.2 distribuzione di materiale informativo;
- 3.2 mantenimento dell'ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori;
- 4.2 supporto per la custodia dell'eventuale materiale assegnato alle Associazioni che fruiscono di tali strutture;
- 5.2 verifica sommaria dello stato degli impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione degli utilizzi;
- 6.2 supporto per la custodia e la vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dai Soggetti Proponenti/Attuatori;

ALLEGATO A

3) Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo:

- 1.3 accompagnamento degli ospiti all'interno delle Case di riposo per i diversi servizi (ad esempio sala mensa, sale di animazione, fisioterapia, etc.);
- 2.3 aiuto negli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- 3.3 attività di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
- 4.3 supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività di animazione;
- 5.3 aiuto all'organizzazione e partecipazione a feste patronali e comunali o anche domestiche, preparazione addobbi e piccoli lavori connessi;
- 6.3 supporto e affiancamento al personale specializzato per attività ludico-ricreative finalizzate ad aumentare il benessere psicologico delle persone anziane sole e non autosufficienti; delle persone portatrici di disabilità o delle persone malate (ad es. laboratori teatrali; giochi di gruppo; gruppi di lettura; etc.);
- 7.3 supporto e affiancamento per l'organizzazione di corsi di cucina, di ricamo, di restauro, etc., nei quali sia i Soggetti Beneficiari che gli individui della collettività alla quale le attività si rivolgono possano trasferire ad altri le proprie conoscenze, competenze e capacità acquisite nel corso della vita, per un duplice arricchimento e salvaguardare la conservazione delle tradizioni popolari e dei saperi;
- 8.3 supporto per le attività di presidio e sorveglianza dei luoghi esterni ed interni nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle attività e relativa cura e pulizia;
- 9.3 raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
- 10.3 attività di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia, per pagare bollette;
- 11.3 attività di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi, e di culto, amicizie, visite a parenti, frequenza di attività socio-culturali ricreative in compagnia);

ALLEGATO A

- 12.3 attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, riviste, racconti, poesie, esecuzione lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, attenzione ed intrattenimento, pulizia e cucina;
- 13.3 fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
- 14.3 formulazione e tenuta di un “registro delle necessità” temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità ed i tempi di intervento;
- 15.3 attività di sorveglianza all’entrata ed all’uscita dalle scuole materne ed elementari, e durante le ricreazioni all’aperto, e di accompagnamento dei bambini verso casa;

4) Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità:

- 1.4 lavori di manovalanza non specializzata per opere di contenimento di rischi di frana, o di rimozione di frane, o di messa in sicurezza di argini di fiumi, o di manutenzione di palazzi o monumenti del demanio comunale;
- 2.4 lavori di giardinaggio in parchi e spazi di verde pubblico;
- 3.4 lavori di manovalanza non specializzata nel riempimento di buche di strade comunali, o di ripianamento di cunette e asperità in strade comunali, o di sfalcio di cespugli e verde dai margini di strade comunali;
- 4.4 lavori di pulizia e spalatura dalla neve;
- 5.4 ripascimento di arenili per opere anti erosione degli stessi;
- 6.4 lavori di manovalanza non specializzata per la manutenzione delle sezioni idrauliche dei canali e dei fiumi;
- 7.4 lavori di manovalanza non specializzata per la manutenzione e la pulizia delle cunette delle strade rurali per favorire il deflusso delle acque e prevenire il rischio di frane;
- 8.4 interventi di supporto al sistema della protezione civile;

5) Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani

- 1.5 raccolta porta a porta dei rifiuti;
- 2.5 raccolta e svuotamento dei bidoni di differenziata nei punti di raccolta;

ALLEGATO A

- 3.5 sorveglianza e manutenzione di isole ecologiche ed altre strutture del sistema di raccolta differenziata;
- 4.5 lavori di spazzamento e pulizia manuale o meccanizzata di superfici stradali, pedonali, ciclabili e aree di mercato, asporto e avvio a smaltimento di tutti i rifiuti presenti sul suolo pubblico oggetto d'intervento;
- 5.5 supporto per le attività di comunicazione e promozione presso la cittadinanza del sistema di raccolta differenziata, del uso funzionamento e della sua utilità;
- 6.5 guida dei veicoli utilizzati per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, esclusivamente per chi è munito di apposita patente e di esami medici regolari;

6) Altre attività di interesse generale individuate dai Soggetti Proponenti:

Le attività relative a questo ambito di intervento saranno declinate direttamente dal Soggetto Proponente nel progetto presentato, che dovrà **obbligatoriamente** contenere per ciascuna attività che si intende realizzare:

- una descrizione dettagliata delle motivazioni alla base della scelta, eventualmente corredata da un'analisi dei bisogni dei target di riferimento, e i benefici ipotizzati sulla popolazione o su particolari fasce di popolazione (es. anziani, persone con disabilità, bambini, etc.);
- la coerenza con le finalità del Programma;
- l'arricchimento professionale, culturale e personale che tali attività possono determinare sui Soggetti Beneficiari del Programma.

Tutti i progetti presentati dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni minime:

- a) l'ambito di intervento e l'elenco delle attività dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità che si intende realizzare;
- b) il luogo di svolgimento;
- c) il numero dei beneficiari che potrebbero essere impiegati nel progetto;
- d) la durata prevista;
- e) le qualifiche eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività;

ALLEGATO A

- f) uno o più tutor incaricati;
- g) il nominativo del Responsabile del Progetto, che deve essere obbligatoriamente un dipendente del Soggetto Proponente, o un socio, se il Soggetto Proponente è una cooperativa sociale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali requisiti, ovvero integrazioni e/o informazioni utili alla valutazione dei progetti negli avvisi pubblici successivamente emanati. In particolare, potranno essere inserite specificazioni relative al numero massimo e minimo di beneficiari da impiegare per progetto, al numero di tutor eventualmente necessario per progetti che prevedono un numero elevato di beneficiari, agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, etc.

Qualora i progetti presentati non dovessero essere sufficienti a impiegare nelle attività di pubblica utilità tutti i Beneficiari del Programma, la Regione, anche per il tramite di uno o più Soggetti Gestori eventualmente individuati con atti successivi, potrà identificare ulteriori attività di interesse generale da far svolgere ai soggetti che non hanno trovato capienza nei progetti presentati.

La Regione Basilicata nel caso di eventi straordinari si riserva la facoltà, d'intesa con i Soggetti Proponenti/Attuatori e anche su proposta degli stessi, di chiamare tutti i Beneficiari del Programma, nel rispetto delle capacità fisiche e delle eventuali limitazioni di ciascuno, allo svolgimento di attività utili ad affrontare le emergenze intervenute, riducendo o azzerando conseguentemente e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali attività, le ore di attività progettuali normalmente previste, fatto salvo il caso dei progetti le cui attività richiedano continuità e non possano essere interrotte o ridotte.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di disporre la chiusura o la sospensione temporanea dei progetti che nel corso della loro attuazione dovessero arrecare danno alla collettività, ovvero comportino inutili sprechi (ad esempio a seguito della riduzione del numero degli utenti a cui le attività del progetto sono rivolte che comportino un sovrannumero di beneficiari utilizzati, ovvero la modifica delle condizioni sociali, etc.). In tal caso, i Soggetti Beneficiari saranno impiegati in attività di pubblica utilità alternative definite dal Soggetto Proponente previa autorizzazione della Regione Basilicata.

Qualora i progetti presentati richiedano, per la loro esecuzione, delle qualifiche o delle competenze specifiche non rinvenibili all'interno della platea dei beneficiari, potranno essere realizzate delle specifiche attività formative che altermino momenti di apprendimento in aula a

ALLEGATO A

momenti di apprendimento on the job per consentire ai Beneficiari interessati di acquisire le professionalità necessarie alla realizzazione delle attività previste.

Al fine di garantire ai Soggetti Beneficiari del Programma concrete possibilità di inserimento lavorativo e favorire la progressiva riduzione della platea, anche con l'obiettivo di consentire l'accesso ai benefici previsti ad altri soggetti bisognosi, in possesso dei requisiti ma non finanziati per indisponibilità di risorse, la Regione Basilicata compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie o tramite risorse a valere sui Programmi Operativi FSE, FESR e PSR 2014-2020 per la Basilicata o rivenienti da ulteriori finanziamenti nazionali e/o comunitari, potrà emanare specifici avvisi pubblici per la concessione di contributi:

- per l'**assunzione a tempo indeterminato** dei Beneficiari presso le imprese² private operanti in Basilicata, con priorità per i Soggetti Proponenti/Attuatori privati presso i quali gli stessi svolgono o abbiano svolto le attività di Pubblica Utilità;
- per l'**autoimprenditorialità**, in forma singola o associata, da concedere ai destinatari del Programma medesimo che intendano avviare una nuova impresa sul territorio della Regione Basilicata, anche attraverso specifiche azioni di accompagnamento e tutoraggio.

B) I criteri di accesso al Fondo

Saranno beneficiari del Fondo di cui al comma 2, dell'art. 15 della L.R. 26/2014, i soggetti che, alla data di pubblicazione sul BUR dell'Avviso Pubblico per la selezione dei Beneficiari, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati suddivisi nelle categorie A e B.

² Si definisce impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica sul territorio della Regione Basilicata, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014. Rientrano in tale categoria:

- a) le imprese sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, ecc.), che siano iscritte negli Albi/Registri tenuti dalle competenti C.C.I.A.A.;
- b) i lavoratori autonomi iscritti ad Albi, Ordini o Collegi Professionali di competenza, ovvero, ove questi non fossero costituiti, che esercitano attività lavorative diverse da quelle del lavoro dipendente, caratterizzate dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Programma, la categoria comprende anche il libero professionista;
- c) le organizzazioni private con finalità solidaristiche iscritte al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) presso le competenti C.C.I.A.A.

ALLEGATO A

I benefici previsti dal presente Programma, saranno assegnati, per entrambe le categorie di beneficiari, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria non fa maturare di per sé il diritto a ricevere l'indennità di partecipazione, alla quale si accede nel limite delle risorse stanziate dall'Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari.

A. Per la CATEGORIA A, potranno avere accesso ai benefici previsti dal Programma i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile;
- A. b. siano residenti in Basilicata;
- A. c. siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in deroga per effetto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- A. d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai **redditi percepiti dall'intero nucleo familiare**³.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un'anzianità di mobilità in deroga più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzitutto descritti coincidano, precederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano.

B. Per la CATEGORIA B, potranno presentare domanda di partecipazione al Programma i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- B. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile;
- B. b. siano residenti in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR).

Il requisito della residenza si ritiene, altresì, soddisfatto nei seguenti casi:

- B.b.1. per i cittadini italiani emigrati all'estero per motivi di lavoro, già iscritti all'Anagrafe degli Italiani all'Estero (AIRE) presso uno dei Comuni della

³ Per la definizione del "Nucleo familiare" si rimanda all'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159.

ALLEGATO A

Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, qualora gli stessi risultino avere già trasferito la residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata, alla data di pubblicazione sul BUR dell'Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma;

- B.b.2. per le persone domiciliate da almeno 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione sul BUR dell'Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma, in uno dei Comuni della Regione Basilicata, dimostrabile attraverso un contratto di locazione ad uso abitativo o di comodato di uso gratuito regolarmente registrato, ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'abitudine della dimora;
- B. c. siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi, ovvero siano disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
- ❖ non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
 - ❖ aver superato i 50 anni di età;
 - ❖ appartenere a un nucleo familiare monoredito⁴.
- L'anzianità di disoccupazione/inoccupazione deve essere autodichiarata al momento di presentazione della domanda e, in fase di controllo, certificata dal Centro per l'impiego territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente in materia;
- B. d. non si trovino in nessuna delle seguenti condizioni: inabile al lavoro o pensionato;
- B. e. presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159, non superiore a € 9.000 annui, con riferimento ai **redditi percepiti dall'intero nucleo familiare**.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un'anzianità di disoccupazione più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico.

⁴ Per nucleo familiare monoredito è da intendersi un nucleo costituito da un solo adulto che lavora con uno o più familiari conviventi a carico.

ALLEGATO A

Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano precederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano.

I requisiti sopra indicati, sia per la CATEGORIA A che per la CATEGORIA B, dovranno permanere per l'intera durata del Programma, la perdita anche di uno solo di essi comporta, dalla data in cui tale condizione dovesse verificarsi, la decadenza dai benefici e l'eventuale restituzione degli importi indebitamente percepiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, negli avvisi pubblici per la selezione dei Beneficiari successivamente emanati, di chiedere eventuali requisiti, ovvero ulteriori integrazioni/informazioni utili alla valutazione dell'istanza.

Le soglie di reddito ISEE sopra individuate, sia per la CATEGORIA A che per la CATEGORIA B, rappresentano il limite reddituale massimo per la partecipazione al Programma. I benefici previsti saranno assegnati, per entrambe le categorie, sulla base della disponibilità finanziaria, come risultante dagli specifici avvisi pubblici emanati, ai soggetti che presentano l'indicatore ISEE più basso.

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, la Regione Basilicata potrà disporre lo scorrimento degli elenchi degli aventi diritto fino alla capienza finanziaria.

C) La misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale

I partecipanti al Programma, a fronte delle attività di pubblica utilità svolte, avranno diritto ad una indennità monetaria mensile, in quota fissa, pari mediamente a 450 euro al mese, per la durata delle attività come definite negli avvisi pubblici successivamente emanati, quale rimborso forfetario di partecipazione alle attività previste dal Programma.

Tale indennità monetaria media sarà graduata sulla base del valore ISEE dichiarato, secondo i criteri stabiliti negli avvisi pubblici per la selezione dei Beneficiari successivamente emanati, al fine di incrementarla per i soggetti che hanno un reddito più basso e di ridurla per coloro che hanno un reddito più elevato.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i Beneficiari, coloro che risulteranno assegnatari di un'indennità più elevata saranino, proporzionalmente al maggiore provento

ALLEGATO A

assegnato, tenuti a svolgere più ore di attività rispetto a coloro che percepiscono una minore indennità.

Qualora le attività relative ai progetti di Pubblica Utilità ricadano in un Comune diverso da quello di residenza dei Soggetti Beneficiari, gli stessi avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute, calcolato sulla base della distanza, misurata attraverso le Tabelle ACI, intercorrente tra il Comune di residenza e il Comune presso il quale hanno sede le attività progettuali.

Nello specifico, i Beneficiari avranno diritto al rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati, anche se acquistati in abbonamento, previa esibizione della documentazione probante i costi sostenuti. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti, i Beneficiari avranno diritto all'erogazione di un rimborso giornaliero pari a € 0,20 per ogni Km percorso.

L'indennità monetaria mensile, corredata dagli eventuali rimborsi per le spese di viaggio, sarà erogata ai Beneficiari che avranno espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento dal progetto a cui sono stati assegnati e in ogni caso **in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente prestate**.

Coloro che non abbiano espletato almeno l'80% delle ore previste, senza nessuna giustificata motivazione e in assenza di autorizzazione da parte del Soggetto Proponente/Attuatore, **non avranno diritto all'erogazione di nessuna indennità monetaria**. Nei casi in cui tale situazione dovesse ripetersi per due mensilità consecutive, il Beneficiario decadrà automaticamente dal Programma e non avrà più diritto a ricevere nessun beneficio.

Nei casi di malattia, infortunio o altro grave e motivato e documentato impedimento oggettivo del Beneficiario a svolgere almeno l'80% delle ore previste e previa autorizzazione del Soggetto Proponente/Attuatore, l'indennità potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

Nel caso di gravidanza e di puerperio, ovvero di gravi malattie, debitamente certificate da strutture sanitarie pubbliche e per un periodo non superiore a sei (6) mesi, il Beneficiario potrà richiedere una sospensione delle attività. In tal caso, il termine finale delle attività potrà essere differito per un periodo pari a quello della sospensione, ferma restando la durata complessiva prevista e compatibilmente con la durata e le finalità del presente Programma. Nel periodo di sospensione il Beneficiario non avrà diritto all'erogazione dell'indennità. Qualora la sospensione intervenga nel corso del mese solare (ad esempio il 10° giorno del mese) e il Beneficiario non

ALLEGATO A

abbia ancora erogato l'80% delle ore mensili previste dal progetto, il corrispettivo maturato sarà erogato allo scadere del mese solare in cui la sospensione è intervenuta.

La Regione Basilicata potrà revocare il beneficio accordato e contestualmente disporre la decadenza dal Programma nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui il Beneficiario, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di autorizzazione da parte del Soggetto Proponente/Attuatore, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi nell'arco del mese solare di riferimento;
- b. qualora il Beneficiario per due mensilità consecutive non abbia espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento dal progetto a cui è assegnato;
- c. semmai il Beneficiario rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato inserito senza giustificata motivazione;
- d. qualora il beneficiario rifiuti un'offerta di lavoro subordinato, anche a tempo determinato full-time e di durata pari o superiore a 6 (sei) mesi ovvero part-time per almeno il 50% delle ore e di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi propostagli da un Centro per l'Impiego regionale senza nessuna giustificata motivazione. L'offerta di lavoro come innanzi descritta potrà essere rifiutata, senza comportare la decadenza dal Programma e la conseguente revoca del beneficio, solo nel caso in cui la distanza, calcolata attraverso le Tabelle ACI, tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del soggetto interessato sia superiore a 50 Km. Nel caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 6 (sei) mesi, a prescindere dalla loro tipologia, il Beneficiario avrà diritto alla sospensione delle attività e al reintegro nel Programma una volta terminato il rapporto di lavoro instaurato, compatibilmente con la durata del Programma stesso.

Nello specifico avviso pubblico emanato potranno essere inserite ulteriori specificazioni dei casi di revoca e di decadenza dal Programma innanzi elencati.

Nel periodo intercorrente tra la collocazione di tutti i Beneficiari utilmente posizionati in graduatoria ai progetti presentati e l'avvio delle attività progettuali, l'Amministrazione regionale, al fine di garantire il sostegno economico a tali soggetti e far fronte alle loro emergenze personali e familiari, potrà prevedere delle attività alternative, ivi compresa la formazione, coerenti con le finalità del presente Programma.

ALLEGATO A

L'indennità monetaria mensile sarà omnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al Programma, in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione regionale e degli altri Soggetti Proponenti/Attuatori coinvolti nell'attuazione.

D) Modalità di erogazione delle misure di sostegno

L'indennità monetaria sarà erogata con cadenza mensile posticipata previa verifica dello svolgimento di almeno l'80% delle ore previste dal progetto nel mese solare di riferimento, con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario non fosse in possesso di un conto corrente, assegno circolare non trasferibile;
- bonifico domiciliato (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato);
- altre modalità pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

E) Monitoraggio e valutazione del Programma

Con l'obiettivo di monitorare costantemente la realizzazione delle attività previste dal presente Programma, far emergere i punti di forza e le eventuali criticità e indirizzare gli stessi verso percorsi d'intervento condivisi, anche con lo spirito di garantire l'omogeneità territoriale degli interventi, la parità di condizioni e le stesse opportunità per tutti i Beneficiari, è istituito, senza oneri per l'Amministrazione regionale, un **Tavolo permanente di monitoraggio** per tutta la durata del Programma.

Il Tavolo permanente di monitoraggio del "Programma per un Reddito minimo di inserimento" è così composto:

ALLEGATO A

- Rappresentanti della Regione Basilicata (Direttori Generali e Dirigenti dei Dipartimenti regionali coinvolti nell'attuazione del Programma o loro delegati);
- Un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio regionale;
- Il Presidente dell'ANCI Basilicata o un suo delegato;
- Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Programma invitati a partecipare dalla Regione Basilicata alle singole riunioni o in maniera permanente al fine di massimizzare l'efficacia del monitoraggio stesso.

La Regione Basilicata, inoltre, potrà affidare ad un soggetto terzo ed indipendente le attività di valutazione in itinere ed ex post del Programma, allo scopo di correggere eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione e di misurare i risultati conseguiti e l'efficacia complessiva delle azioni poste in essere, anche in rapporto alle risorse finanziarie destinate all'azione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Mrc

IL PRESIDENTE

A. d'A

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24.06.2015
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

Rom

